

TABELLA ALIQUOTE TASI 2014

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
2,50 per mille	<p>ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'aliquota si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. Sono soggette alla stessa aliquota le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
2,50 per mille	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA ai CONIUGE e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>È equiparata all'abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>In caso di contitolarità del possesso, il tributo è dovuto da entrambi i coniugi in base alle rispettive quote possedute. La detrazione sulla rendita catastale, eventualmente spettante, per l'abitazione principale si applica in ragione delle quote di possesso.</p> <p>Nel caso in cui il coniuge assegnatario dell'immobile non sia titolare di alcun diritto reale sul bene, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10 per cento sul totale del tributo e nella stessa misura percentuale spetta l'eventuale detrazione sulla rendita catastale prevista per l'abitazione principale. La restante parte del tributo, in ragione del 90 per cento, è a carico del possessore, al quale compete l'eventuale detrazione nella stessa misura percentuale.</p>
2,50 per mille	<p>FORZE di POLIZIA</p> <p>È equiparato all'abitazione principale l'unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
2,50 per mille	<p>COOPERATIVE EDILIZIE a PROPRIETÀ INDIVISA</p> <p>Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Essendo l'immobile detenuto da</p>

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
	<p>soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'importo della TASI è dovuto dal detentore in ragione del 10 per cento. Al detentore spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale. La restante parte del tributo, in ragione del 90 per cento, è a carico del possessore al quale spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale.</p>
<p>2,50 per mille</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE in COMODATO a PARENTI entro il PRIMO GRADO</p> <p>È equiparato ad abitazione principale l'immobile e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati, nella categoria catastale A (da A/2 ad A/7), come unica unità immobiliare, concesso in comodato gratuito a parenti maggiorenni, di primo grado in linea retta, del soggetto passivo, a condizione che il detentore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente. L'aliquota del 2,5 per mille si applica limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro. Sull'importo della rendita eccedente i 500 euro si applica l'aliquota ordinaria dell'1,5 per mille.</p> <p>Essendo l'immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'importo della TASI è dovuto dal detentore in ragione del 10 per cento. Al detentore spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale. La restante parte del tributo, in ragione del 90 per cento, è a carico del possessore al quale spetta anche l'eventuale detrazione sulla rendita catastale nella stessa misura percentuale.</p>
<p>Alle fattispecie sopra indicate si applica la detrazione per l'abitazione principale e quelle ad esse equiparate: sul totale della rendita catastale dell'abitazione principale e relative pertinenze, inferiore o uguale a 400 euro, si applica la detrazione di 80 euro.</p>	
<p>2 per mille</p>	<p>ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'aliquota si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p>2 per mille</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI e PERTINENZE REGOLARMENTE ASSEGNATE DALL'A.C.E.R. a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. Essendo l'immobile detenuto da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore in ragione del 10 per cento sul totale</p>

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
	da versare e nella stessa misura percentuale spetta l'eventuale detrazione sulla rendita catastale prevista per l'abitazione principale. La restante parte del tributo, ossia il 90 per cento, è a carico del possessore, al quale compete la detrazione nella stessa misura percentuale, se dovuta.
1,50 per mille	AREE EDIFICABILI , comprese quelle possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
1,00 per mille	FABBRICATI RURALI ad USO STRUMENTALE , di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
0 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI ad USO ABITAZIONE e RELATIVE PERTINENZE, TENUTE a DISPOSIZIONE dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale (essendo immobili soggetti all'IMU con aliquota del 10,6 per mille).
0 per mille	FABBRICATI COSTRUITI e DESTINATI dall'IMPRESA COSTRUTTRICE alla VENDITA fino a quando permane tale destinazione e purché non siano locati.
0 per mille	ABITAZIONI di ANZIANI e DISABILI RICOVERATI in STRUTTURE PROTETTE È equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
1,50 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE INDICATE